

TRIBUNALE DI CASSINO

REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA N. 466/17

REG. GEN. 1671/16

CRON. N. _____

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Cassino, dott. Giuditta Di Cristinzi, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2016 al n. 1671, decisa alla pubblica udienza del 26 giugno 2017, vertente

TRA

██████████, con avv. M. Rosaria Altieri che la rappresenta e difende in virtù di mandato su foglio separato e congiunto, con la quale elett. dom. in Formia alla via Rubino 38,

RICORRENTE

E

MIUR, in persona del ministro legale rapp. p.t.,
Miur, Ufficio scolastico regionale per il Lazio, in persona del l. rapp. p.t.,
MIUR, USR Lazio, Ufficio VIII ambito territoriale per la Provincia di Latina,

RESISTENTI CONTUMACI

Oggetto: **Reinserimento graduatorie ad esaurimento (GAE)**

Conclusioni: il procuratore della parte costituita concludeva nei termini di cui agli atti introduttivi che, per quella parte, qui debbono intendersi integralmente richiamati.

FATTO

Con ricorso depositato telematicamente, la ricorrente, insegnante di scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso A028 e di scuola secondaria di secondo grado per la classe di concorso A025, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Cassino, deducendo quanto segue: di aver presentato domanda d'inserimento nella terza fascia delle Graduatorie ad Esaurimento; di essere stata inserita fino al biennio 2009/2001; di non aver presentato domanda di permanenza per il periodo successivo ritenendolo non necessario; di essere stata quindi depennata dalle graduatorie a partire dal 2011; di aver effettuato la registrazione on line al MIUR per ottenere il reinserimento nelle suddette graduatorie; di non essere riuscita a completare la procedura; di aver pertanto presentato domanda cartacea di reinserimento in data 16.5.2014; di non essere stata comunque reinserita. Ciò premesso deduceva la violazione dell'art. 1, co. 1 bis della legge 4 giugno 2004 n.143 e chiedeva la riconfigurazione delle graduatorie e il proprio reinserimento nella graduatoria GAE a decorrere dall'anno 2014 con il recupero del punteggio maturato all'anno della cancellazione. Il tutto con vittoria di spese.

I convenuti rimanevano contumaci.

All'udienza del 26 giugno 2017, udita la discussione orale della parte costituita, il giudice decideva come da dispositivo in calce, accogliendo il ricorso, sulla base delle motivazioni di seguito illustrate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è risultato fondato e pertanto va accolto.

Si è verificato sovente negli ultimi anni che alcuni aspiranti delle Graduatorie ad esaurimento siano stati depennati per non aver manifestato nei precedenti aggiornamenti la volontà di permanere in graduatoria. Al riguardo sono stati fatti valere i decreti emanati dal Ministero che presentavano la seguente formula: "A norma dell'art. 1, comma 1bis del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato [...]. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria". Pertanto, coloro che non avevano presentato la domanda entro i termini di scadenza indicati dal Ministero sono stati depennati e quando al successivo aggiornamento hanno manifestato la volontà di reinserirsi in graduatoria, la domanda è stata respinta. Molti docenti hanno impugnato tale risposta negativa dall'Amministrazione e si sono rivolti ai tribunali, ottenendo vittorie significative. Ad avviso della maggior parte dei magistrati aditi "L'art. 1 comma 1 bis della legge 143/2004 prevede che l'interessato debba presentare domanda di permanenza o aggiornamento delle graduatorie entro un determinato termine, pena la cancellazione dalle graduatorie, con possibilità tuttavia di reinserimento nella medesima graduatoria su domanda da avanzarsi nello stesso termine; nel qual caso l'interessato viene reinserito con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione." Il tenore della legge 296/06 indurrebbe a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non può escludere il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria come la ricorrente Califano, anche perché l'art. 1, comma 1 bis, della legge 143/2004 è ancora in vigore nella sua interezza. In molti casi gli inserimenti sono stati effettuati con riserva, nelle more delle decisioni di merito, decisioni che sono giunte in maniera pressoché univoca (*Corte d'Appello L'Aquila, sentenza n. 90 del 28 gennaio 2016, Graduatorie ex permanenti ora "ad esaurimento" del personale scolastico ex l. n. 124/1999. Mancata presentazione della domanda di permanenza nei termini di legge. Cancellazione dalla graduatoria. Giurisdizione. Giurisdizione del giudice ordinario. Sussistenza. Diritto di ottenere il reinserimento da parte di docente depennato. Fondatezza. Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 91 del 28 gennaio 2016. Graduatorie ex permanenti ora "ad esaurimento" del personale scolastico ex l. n. 124/1999. Mancata presentazione della domanda di permanenza nei termini di legge. Cancellazione dalla graduatoria. Giurisdizione. Giurisdizione del giudice ordinario. Sussistenza. Diritto di ottenere il reinserimento da parte di docente depennato*). La questione in effetti risulta essersi generata discende dalla trasformazione delle graduatorie di cui alla l. n.124/1999, da graduatorie permanenti in graduatorie "ad esaurimento". Con l'entrata in vigore della legge n. 296/2006 (l. finanziaria 2007), infatti, tali graduatorie si sono trasformate in graduatorie "ad esaurimento", prevedendo però una certa flessibilità per coloro che avevano già intrapreso dei corsi finalizzati all'inserimento nelle graduatorie medesime. Il D.L. 7 aprile 2004, n. 97 (convertito con l. 4 giugno 2004, n. 143) che all'art.1, comma 1- bis, aveva previsto che la permanenza dei docenti nelle graduatorie doveva avvenire "su domanda dell'interessato". La mancata presentazione della domanda comportava una

cancellazione *temporanea* dalla graduatoria. Infatti, “A domanda dell’interessato (...) è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione” (cfr. art.1, comma 1-bis, l. cit.). Con ogni evidenza, nell’ottica di un equo bilanciamento degli interessi, il legislatore decideva di “alleggerire” le graduatorie, lasciando nello stesso tempo la possibilità di ottenere il reinserimento a coloro che erano stati provvisoriamente depennati. Dunque, la cancellazione disposta era soltanto provvisoria, potendo gli interessati riottenere il reinserimento, con lo stesso punteggio precedentemente maturato. La successiva legge n. 296/2006 chiudeva la possibilità di nuovi ingressi, nulla disponendo però per il reinserimento di quegli aspiranti già iscritti. In occasione dell’aggiornamento delle graduatorie, l’Amministrazione emanava il D.M. n.42/2009 che invece precludeva agli aspiranti già iscritti di ottenere il reinserimento. Veniva pertanto impugnato il suddetto decreto di fronte al Giudice Amministrativo che ne sanciva l’illegittimità *in parte qua* con sentenze Tar Lazio, sez. III bis, n. 21793 del 30 giugno 2010 e Consiglio di Stato n. 3658 del 14 luglio 2014. Al di là delle censure del giudice amministrativo in ordine alla legittimità della cancellazione, la questione veniva esaminata (e risolta) sulla base di quanto previsto dalla normativa in *subjecta materia* ed in particolare dall’art.1, comma 1-bis l. n.143/2004. Ebbene, la norma in esame consente il reinserimento a domanda dei docenti provvisoriamente cancellati dalla graduatoria. Se è vero che la legge n. 296/2006 ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, è altrettanto vero che ha previsto la possibilità di nuovi inserimenti. Se dunque da un lato il legislatore ha espressamente previsto delle eccezioni alla “blindatura” delle graduatorie per gli aspiranti inseriti in un percorso formativo, nulla ha disposto per quanto riguarda il reinserimento dei candidati precedentemente depennati, infatti si è premurato di garantire a coloro che avevano già intrapreso un apposito percorso di studi l’inserimento nella graduatoria medesima, in applicazione del principio dell’affidamento. Non sarebbe stato logico né ragionevole infatti che molti giovani neolaureati (iscritti ad appositi corsi di specializzazione, con dispendio di energie umane e finanziarie per ottenere l’inserimento nelle graduatorie) si fossero trovati all’improvviso la strada sbarrata da un successivo intervento legislativo. Orbene, a parere dello scrivente non sarebbe plausibile un’interpretazione della norma secondo cui il legislatore avrebbe deciso di tutelare coloro che non vantavano ancora alcun diritto soggettivo all’iscrizione e non coloro che tale diritto vantavano, in virtù di espressa previsione legislativa. Ma il silenzio del legislatore -su una fattispecie già regolata dalla legge- non può essere certamente interpretato come abrogazione della norma, quanto piuttosto volontà di conservazione della disciplina previgente (“*Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*”). Si consideri che la legge finanziaria 2007 – con l’art.1, comma 605- ha regolato una fattispecie (quella dei *nuovi ingressi*) non sovrapponibile a quella del reinserimento di chi nella graduatoria era già presente da tempo. Infatti, si tratta di istituti sostanzialmente diversi. Il reinserimento non è un nuovo inserimento. Non a caso, il reinserimento viene disposto sulla base del punteggio già maturato (“A domanda dell’interessato (...) è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione” -cfr. art.1-bis, l. l. n.143/2004 cit.). Con ogni evidenza, non si tratta di un inserimento *ex novo*, ma del mero ripristino di una situazione già esistente. Non si condivide pertanto l’affermazione- contenuta in una sentenza della Corte d’Appello di Firenze- secondo cui “la sua successiva domanda non potrebbe avere che il senso di un nuovo inserimento”. Come si è visto, il reinserimento disposto col punteggio già maturato è fattispecie del tutto diversa da un inserimento *ex novo*. Non avendo la nuova legge nulla disposto sulla questione del reinserimento e non sussistendo tra le due norme “una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione”, appare evidente la perdurante vigenza della

precedenti disposizioni e, conseguentemente, della possibilità di reinserimento di coloro che risultavano già iscritti, pienamente compatibile con la regola del divieto di inserimenti ex novo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così provvede:

Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina ai resistenti e a ciascuno per quanto di sua competenza, di reinserire l'ins. [redacted] con decorrenza dal 11.8.2014, nella terza fascia delle Graduatorie a Esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale della Provincia di Latina, scuola secondaria di primo grado, CdC, già A028, oggi A001, nonché scuola di secondo grado, CdC, già A025, oggi A017, con il punteggio maturato all'atto della cancellazione;

Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € [redacted], oltre rimborso spese forfettario, Iva e Cap come per legge. Cassino, 26 giugno 2017

€ 13,00

Il Giudice del Lavoro
Dott. Avv. Giuditta Di Cristinzi

Depositato nella cancelleria del Tribunale
Cassino 26-6-17

IL Funzionario Giudiziario
Vittorina DI RIZZA